

I.

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca

(del 17 settembre 2007)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 giugno 2007 n. 5941 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca in un nuovo Comune denominato Comune di Cugnasco-Gerra, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Locarno ed è assegnato al Circolo della Verzasca.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.
Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.
La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 25 membri.
Le Commissioni del Legislativo saranno inizialmente composte da 5 membri.

Art. 5 Quale sostegno di tipo finanziario viene stabilito quanto segue:

- a. il nuovo Comune di Cugnasco-Gerra potrà beneficiare di aiuti ai sensi dell'art. 14 LPI per gli investimenti relativi:
 - alla nuova scuola dell'infanzia
 - all'ampliamento della scuola elementare e alla costruzione della nuova palestra
 - alla nuova casa comunale
 - al centro sportivo;
- b. l'aiuto non potrà superare il 50% del costo netto per singola opera, ma complessivamente al massimo fr. 4 000 000.-;
- c. l'aiuto è finalizzato a rendere sostenibile nel suo complesso il finanziamento delle opere previste per il nuovo Comune (cfr. Rapporto della Commissione di studio del 31 ottobre 2006, pag. 24 e 25);
- d. la quantificazione per singola opera verrà decisa dal Dipartimento delle istituzioni, in accordo con il Comune, tenendo conto delle necessità finanziarie di quest'ultimo e della disponibilità del fondo di perequazione;
- e. il nuovo Comune dovrà adempiere ai criteri formali previsti dalla LPI al momento dello stanziamento dei contributi, in particolare un moltiplicatore d'imposta pari almeno al 90% e risorse fiscali pro capite inferiori alla media cantonale.

Art. 6 Il Consiglio di Stato si impegna a sospendere i processi di trasferimento delle strade cantonali ai Comuni nei comprensori oggetto di studi di aggregazione. Le Direzioni dei Dipartimenti delle istituzioni e del territorio sono incaricate di approfondire la problematica, in particolare ricercando le soluzioni che non costituiscano pregiudizio per l'equilibrio finanziario dei Comuni aggregati

Art. 7 Conformemente a quanto espresso nel Rapporto alla Cittadinanza del marzo 2007, il Consiglio di Stato è invitato a dar seguito ai seguenti impegni:

- a. per quanto attiene al Campeggio Riarena, ricordato come lo stesso beneficia di un'autorizzazione provvisoria di dissodamento che rientra nelle competenze a livello federale, il Cantone sosterrà il Comune nell'ottenimento, a tempo debito, del prolungo di tale autorizzazione;
- b. il Cantone sostiene di principio l'ipotesi di una riqualifica pianificatoria del comparto «ex Sanatorio» di Medoscio in un'ottica di utilizzo turistico. Resta riservata la procedura di modifica del Piano regolatore ed il rispetto di tutte le leggi cantonali e federali ad essa legata;
- c. per quanto di sua competenza e riservata l'autonomia comunale, il Cantone potrà indirizzare verso una soluzione intercomunale con relativa suddivisione della spesa, la realizzazione delle opere previste dal nuovo Comune che toccano i cittadini di Locarno del quartiere delle Gerre di Sotto.

Art. 8 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2008 sarà effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2007-2008 che sarà calcolato durante l'anno 2007 per i singoli Comuni attuali. A partire dal biennio 2009-2010 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Art. 9 Il contributo di livellamento verrà calcolato separatamente per ognuno degli attuali comuni fintanto che saranno disponibili i dati sulle risorse fiscali degli stessi. Il moltiplicatore di imposta applicabile per il calcolo del contributo ai sensi combinati degli artt. 5 cpv. 1 e 7 cpv. 2 LPI sarà quello degli attuali Comuni per il contributo del 2008, in seguito varrà per tutti il moltiplicatore applicato dal nuovo Comune.

Art. 10 Il Consorzio scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca, la cui giurisdizione si estende unicamente ai due Comuni aggregati, è sciolto automaticamente a far tempo dall'entrata in funzione del nuovo Comune. Quest'ultimo subentra nei diritti e negli obblighi del citato Consorzio.

Art. 11 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca.

Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 12 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI LOCARNO

(...)

Circolo della Verzasca: Lavertezzo, Vogorno, Corippo, Brione (Verzasca), Frasco, Sonogno, Cugnasco-Gerra.

Circolo della Navegna: Tenero-Contra, Minusio, Mergoscia, Brione sopra Minusio, Gordola.

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 17 settembre 2007

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 6 novembre 2007 n. 170).

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. 2 700 000.– per opere di consolidamento e premunizione sulla strada cantonale tra Lavorgo e Anzonico

(del 17 settembre 2007)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 27 marzo 2007 n. 5914 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È approvato lo stanziamento di un credito di fr. 2 700 000.– per opere di consolidamento e premunizione sulla strada cantonale tra Lavorgo e Anzonico.

Art. 2 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Art. 3 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 17 settembre 2007

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 6 novembre 2007 n. 171).

Per la Segreteria del Gran consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder